

STATUTO
"FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA E CORO SINFONICO DI MILANO GIUSEPPE VERDI"

Articolo 1

COSTITUZIONE-SEDE-DELEGAZIONI-DURATA

È costituita una Fondazione denominata

**"FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA E CORO SINFONICO
DI MILANO GIUSEPPE VERDI"**

con sede in Milano.

La Fondazione prosegue, senza soluzioni di continuità, l'opera svolta dall'associazione Orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, costituita il 12 ottobre 1992 e dotata di personalità giuridica con DPGR-Regione Lombardia n. 30634 del 5 dicembre 2001.

Delegazioni e uffici possono essere costituiti sia in Italia che all'estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esauriscono nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Articolo 2

FINALITÀ

La Fondazione forma, promuove e diffonde espressioni della cultura e dell'arte, con particolare riferimento alla musica, svolgendo attività sinfonica, concertistica, lirica o comunque musicale, a Milano e nella Regione Lombardia, in un contesto di educazione del pubblico alla musica ed agli ambiti e profili culturali ad essa connessi, assumendo nel contempo la funzione di ambasciatrice, in Italia e all'estero, dei valori culturali espressi.

Al centro delle finalità della Fondazione si pongono l'attività di un'orchestra sinfonica e di un coro, istituiti nella città di Milano, anche attraverso l'attività di studio, di formazione e di specializzazione, nonché la realizzazione di programmi sinfonici con grande organico strumentale e la diffusione di detti programmi.

Articolo 3

**ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, STRUMENTALI,
ACCESSORIE E CONNESSE**

La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, intende avviare e condurre processi di coproduzione, coprogettazione e cofinanziamento delle attività musicali ed artistiche, in ciò collaborando ed interagendo con tutte quelle realtà culturali, pubbliche e private, che perseguano attività analoghe e/o connesse a quelle della Fondazione, in un contesto di circuitazione e messa a disposizione del pubblico dei risultati raggiunti.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può, tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti o di mutui a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione può, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

- e) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi e alle attività di cui agli art. 2 e 3;
- f) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi della gestione di parte di attività;
- g) istituire premi e borse di studio;
- h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di edizione e commercializzazione di libri ed oggetti, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4 VIGILANZA

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione iniziale, pari ad Euro 891.408; lo stesso potrà essere implementato con conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Istituzionali, dai Fondatori Promotori, dai Fondatori, dagli Aderenti e da soggetti terzi;
- dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, e privati, nazionali ed internazionali.

Articolo 6 FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, e privati, nazionali ed internazionali;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori Istituzionali, dai Fondatori Promotori, dai Fondatori, dagli Aderenti e da soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

Qualora particolari e motivate esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 Giugno.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione degli stessi non siano imposte per legge.

Articolo 8 MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Istituzionali, Fondatori Promotori e Fondatori;
- Aderenti.

Articolo 9

FONDATORI ISTITUZIONALI, FONDATORI PROMOTORI E FONDATORI

Sono Fondatori Istituzionali la Regione Lombardia e il Comune di Milano, sulla base del contributo deliberato dai competenti organi, in aderenza ai rispettivi atti di programmazione.

Sono Fondatori Promotori la Città Metropolitana di Milano, la Camera di commercio Milano MonzaBrienza Lodi, il Banco BPM S.p.A., Pirelli & C. S.p.A., e Allianz S.p.A.

Possono ottenere la qualifica di Fondatori, nominati tali dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, le persone giuridiche, pubbliche o private, singole o associate, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione.

Nel caso in cui alcuno dei Fondatori Istituzionali, Fondatori Promotori ovvero dei Fondatori deliberi di procedere a fusioni, scissioni o trasformazioni, ovvero comunque di estinguersi, ovvero comunque venga soppresso o trasformato per legge, esso potrà indicare il soggetto che eserciterà le prerogative a esso spettanti previste dal presente statuto.

Il mancato versamento del contributo di cui al comma 1 per tre esercizi consecutivi potrà comportare la perdita della qualifica di Fondatore istituzionale, Fondatore Promotore e di Fondatore, senza rivalsa da parte della fondazione, fermo restando il diritto di recesso di cui all'art. 24 c.c.

Articolo 10 ADERENTI

Possono ottenere la qualifica di Aderenti, nominati tali dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole o associate, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali e servizi.

Gli Aderenti possono destinare il contributo a specifici progetti della Fondazione.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento degli Aderenti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.

L'eventuale mancata esecuzione delle obbligazioni assunte comporta la sospensione dall'esercizio dei diritti amministrativi derivanti dalla qualifica di Aderente, previsti dal presente Statuto, per tutto il periodo in cui detta mancata esecuzione persista.

Articolo 11 ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Fondatori e Aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 del presente Statuto, e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Articolo 12 ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;

- il Presidente ed i Vice Presidenti della Fondazione, di cui uno con funzioni di Vicario;
- la Consulta;
- la Revisione Legale dei Conti.

E' ufficio della Fondazione la Direzione Generale, il cui Direttore partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e della Consulta della Fondazione.

La carica di componente degli organi della Fondazione è assunta a titolo gratuito.

Articolo 13

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione e competenze

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di 8 (otto) ad un massimo di 15 (quindici), secondo le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in scadenza, nel rispetto di quanto stabilito al comma successivo.

La sua composizione è la seguente:

- a) 1 (un) membro in rappresentanza dell'Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano, dalla medesima Orchestra indicato;
- b) un membro designato da ciascuno dei Fondatori Istituzionali (Regione Lombardia e Comune di Milano);
- c) un membro designato da ciascuno dei Fondatori Promotori (Città Metropolitana di Milano, Camera di Commercio Milano-MonzaBrianza-Lodi, Banco BPM S.p.A., Pirelli & C. S.p.A. e Allianz S.p.a.);
- d) fino a 2 (due) membri designati dai Fondatori, con deliberazione comune adottata a maggioranza. In assenza di soggetti Fondatori tali membri possono essere designati uno ciascuno dai Fondatori Istituzionali (Regione Lombardia e Comune di Milano), senza versamento di alcun ulteriore contributo;
- e) fino a 5 (cinque) membri scelti tra gli Aderenti, dai membri sub b) e sub c), ove presenti.

Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per l'attività della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e possono essere confermati.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i, secondo le modalità previste per la nomina di cui al secondo comma; i nuovi componenti rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e deve essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- a) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
- b) approvare il programma pluriennale delle attività;
- c) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- d) approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;
- e) stabilire i criteri per assegnare la qualifica di Fondatore, procedendo alla relativa nomina;
- f) stabilire i criteri per assegnare la qualifica di Aderente;
- g) nominare il Presidente e fino ad un massimo di tre Vice Presidenti della Fondazione, di cui uno con funzione di Vicario, scegliendoli tra i propri membri;
- h) istituire il Comitato Esecutivo e provvedere alla nomina dei suoi membri, ai sensi dell'articolo 15;
- i) istituire la Direzione Generale della Fondazione, distinguendo tra le funzioni amministrativo/gestionali e quelle artistiche e di programmazione, nonché procedendo alla nomina dei responsabili di settore tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità; il Consiglio d'Amministrazione, all'atto di istituzione della Direzione, ne determina l'articolazione complessiva e modalità di funzionamento, attribuendo specificatamente mansioni, compiti, poteri e remunerazioni, da depositarsi nei modi di legge;

- j) deliberare eventuali modifiche statutarie;
 - k) deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio
 - l) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dal presente Statuto.
- Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire con propria deliberazione, adottata e depositata nelle forme di legge, eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso.

Articolo 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o su sua delega da uno dei Vice Presidenti, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in quest'ultimo caso e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvede il Revisore Legale dei Conti o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, da cui si possa desumere la prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o motivata urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione ed in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione, salvi i diversi quorum stabiliti dal presente Statuto.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario. In caso di assenza di entrambi, la riunione viene aggiornata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione, e dove pure deve trovarsi il segretario nominato.

Articolo 15

COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e fino ad altri sei membri scelti dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.

I membri del Comitato Esecutivo restano in carica sino allo scadere della loro carica di Consiglieri, e possono essere riconfermati.

Il membro del Comitato Esecutivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Comitato stesso.

Il Comitato Esecutivo, nei limiti di legge e di statuto, compiti, attribuzioni e limiti di spesa approvati dal Consiglio di Amministrazione, esercita tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

In particolare, provvede a:

- a) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- b) procedere alla nomina degli Aderenti della Fondazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- c) individuare, ove necessario, ulteriori categorie di partecipanti alla Fondazione;
- d) individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della medesima;

e) individuare gli eventuali dipartimenti operativi, ovvero i settori di attività della Fondazione, e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone natura, funzioni e durata del rapporto;
f) predisporre, ove opportuno, budget previsionali e piani pluriennali in relazione alle attività;
g) istituire comitati culturali, tecnici e consultivi per singoli progetti e/o settori di attività, procedendo alla nomina dei responsabili, determinandone natura, funzioni e durata del rapporto;

h) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno ogni tre mesi, ovvero su iniziativa del Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento del Consigliere più anziano. Per la convocazione, che deve avvenire a cura del Presidente, non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere più anziano.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale, il voto di chi presiede. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Comitato medesimo e dal segretario della riunione.

Articolo 16

PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE VICARIO E VICE PRESIDENTI

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio stesso al proprio interno.

Il Consiglio d'Amministrazione, inoltre, può individuare fino a tre Vice Presidenti, cui eventualmente delegare specifiche funzioni.

Il Presidente resta in carica per tre esercizi, e può essere rinominato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente Vicario, individuato dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 13, a tutti gli effetti di legge, statuto o deliberazioni degli organi della Fondazione; al Vice Presidente Vicario spettano tutti i poteri attribuiti alla competenza del Presidente, in modo tale da essere considerato quale alter ego del Presidente.

Articolo 17

LA CONSULTA

La Consulta è luogo istituzionale di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni, allo scopo di favorire la più ampia condivisione degli indirizzi della Fondazione, e raccogliere ogni contributo utile al perseguimento delle finalità della Fondazione.

Alla Consulta vengono illustrati il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo approvati dal Consiglio di Amministrazione, nonché le linee programmatiche, il programma della stagione, le aree di intervento e di sviluppo dell'attività della Fondazione, i programmi scientifici, didattici e formativi.

La Consulta può formulare pareri e proposte utili al posizionamento della Fondazione ed al raggiungimento degli obiettivi, suggerendo metodi e percorsi.

La Consulta è composta dai Fondatori Istituzionali, dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dagli Aderenti.

Alla Consulta possono partecipare i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri della Direzione ed i membri dell'organo di Revisione Legale dei Conti.

La Consulta procede alla nomina dell'Organo di Revisione Legale dei Conti (monocratico ovvero collegiale ai sensi del successivo art. 18), con propria deliberazione adottata a maggioranza.

La Consulta è convocata, almeno due volte all'anno, d'iniziativa dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da un Consigliere dal medesimo Presidente stabilmente individuato. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri

Articolo 18
REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La Revisione Legale dei Conti è affidata ad un Revisore Unico, ovvero ad un Collegio dei Revisori dei Conti, nominati dalla Consulta; essi restano in carica per tre esercizi e possono essere riconfermati.

Il Revisore Unico ovvero il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.

L'Organo di Revisione accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. L'Organo di Revisione Legale dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 19
SCIoglimento

In caso di proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che individua anche il liquidatore, ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 20
CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia